



---

Corte III  
C-4779/2015

## **Sentenza del 19 luglio 2016**

---

Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),  
Christoph Rohrer, Michael Peterli;  
Cancelliere: Dario Croci Torti.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
Via San Giuseppe 110, IT-55015 Montecarlo,  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione (CSC),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, importo della rendita di  
vecchiaia (decisione su opposizione del 13 luglio 2015).

**Fatti:****A.****A.a**

A. \_\_\_\_\_, cittadina italiana, residente in Italia, nata il 28 dicembre 1949, coniugata dal 1964 con B. \_\_\_\_\_, ha lavorato in Svizzera almeno dal 1969 al 1971 presso la ditta C. \_\_\_\_\_ di O. \_\_\_\_\_, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1,3,6,9 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC).

Il marito, nato nel 1949, ha svolto attività lavorativa in Svizzera dal 1968 al 1973 per la durata di cinque anni e 1 mese (estratto del conto individuale del 5 febbraio 2016 dell'incarto della CSC che lo concerne e decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia del 24 febbraio 2015).

**A.b** In data 10 dicembre 2014, per il tramite della sede INPS di Lucca, l'assicurata ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2, 3).

**A.c** Al fine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti individuali di spettanza della richiedente, dai quali figura che ha lavorato da agosto 1969 a dicembre 1971 per la ditta C. \_\_\_\_\_ di O. \_\_\_\_\_ (doc. 9). L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo della prestazione (doc. 10) e, mediante due decisioni del 24 febbraio 2015, ha erogato, in favore di A. \_\_\_\_\_, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'importo di fr. 80.- mensili e fr. 82.- mensili (seconda decisione) a decorrere dal 1° dicembre 2014, per avvenuto compimento del 65esimo anno di età del marito nel novembre 2014 (doc. 14 e 15). L'importo di questa prestazione è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 2 anni e 5 mesi ed alla scala delle rendite 3. Il reddito annuo medio determinante ammonta a fr. 11'232.- per la prima decisione ed a fr. 15'510.- per la seconda decisione (doc. 14 e 15).

**B.**

**B.a** Con opposizione del 20 marzo 2015 (data del timbro postale, doc. 16 in toto) A. \_\_\_\_\_ ha fatto presente di essere venuta a lavorare in Svizzera anche nel 1972 e 1973 e meglio complessivamente da agosto 1969

a dicembre 1973, sempre per lo stesso datore di lavoro. Non ha prodotto documenti a conforto di quanto asserito.

**B.b** Ricevuta l'opposizione l'amministrazione ha svolto inchieste presso la Cassa di compensazione competente (n. 32), l'Ufficio migrazione del Canton Zurigo (doc. 18), l'Ufficio controllo abitanti del Comune di O. \_\_\_\_\_ (doc. 19), l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (doc. 20) e la Cassa di compensazione della Svizzera orientale (doc. 21).

Il 6 maggio 2015, la Segreteria di Stato della migrazione ha comunicato che, secondo i suoi registri, la richiedente ha risieduto in Svizzera dal 20 gennaio al 20 dicembre 1973 con permesso stagionale (A), mentre non risultano periodi precedenti (doc. 22). L'Ufficio controllo abitanti di O. \_\_\_\_\_ ha confermato che A. \_\_\_\_\_ ha colà risieduto dal 1° aprile al 18 dicembre 1970, dal 18 gennaio 1972 al 16 dicembre 1972 e dal 21 gennaio al 20 dicembre 1973. Il tipo di permesso non è menzionato (doc. 25 pag. 2). Dal canto suo, la Cassa 32 (Ostschweizerische-Ausgleichskasse für Handel und Industrie), ove era affiliato il datore di lavoro dell'interessata (ditta C. \_\_\_\_\_ di O. \_\_\_\_\_), ha dichiarato di non aver reperito ulteriore documentazione concernente A. \_\_\_\_\_ in relazione agli anni 1972 e 1973 (doc. 23).

### **C.**

Alla luce degli accertamenti esperiti, con decisione su opposizione del 13 luglio 2015 (doc. 26), la CSC ha respinto l'istanza della ricorrente (doc. 16), confermando le decisioni del 24 febbraio 2015 (doc. 14, 15). Secondo l'amministrazione infatti è provato che l'assicurata ha risieduto in Svizzera nel 1972 e 1973 con un permesso di tipo A, di conseguenza non si può ritenere l'esistenza di un domicilio ai sensi della giurisprudenza (doc. 26).

### **D.**

Con il ricorso depositato il 4 agosto 2015 (timbro postale, doc. TAF 1) A. \_\_\_\_\_ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei contributi relativi all'attività svolta in Svizzera nel 1972 e 1973 presso la ditta C. \_\_\_\_\_ di O. \_\_\_\_\_. A suffragio delle proprie conclusioni produce una fotocopia del passaporto, dal quale risultano entrate e uscite dalla Svizzera sia nel 1972 che nel 1973 (cfr. pag. 44, 45 del passaporto, doc. 27).

### **E.**

Nelle osservazioni ricorsuali del 15 settembre 2015, la CSC propone la

reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.

**F.**

Con ordinanza del 17 settembre 2015 (doc. TAF 4) il TAF ha invitato la ricorrente a presentare la replica alla risposta della CSC. L'assicurata non vi ha tuttavia fatto fronte.

**G.**

In data 2 febbraio 2016 questa Corte ha chiesto alla ricorrente di trasmettere documenti in suo possesso che potrebbero fornire indizi utili circa l'esistenza di contributi nel 1972 e 1973. Con risposta del 24 febbraio 2016 l'interessata ha comunicato di aver già spedito quanto in suo possesso e che se non avesse avuto il permesso di lavoro il passaporto non sarebbe stato timbrato (doc. TAF 10 e 7).

**H.**

La giudice dell'istruzione si è inoltre rivolta alla Cassa pensioni della C.\_\_\_\_\_ di O.\_\_\_\_\_, al fine di verificare l'attività lavorativa della ricorrente nel 1972 e 1973 (doc. TAF 8). La documentazione, nel frattempo trasmessa allo Staatsarchiv di Zurigo per un progetto di ricerca, è stata inviata a questo Tribunale in data 29 aprile 2016 e sottoposta alle parti per formulare eventuali osservazioni (doc. TAF 16 e doc. TAF 17).

Con scritto del 7 giugno 2016 la CSC ha ribadito il tenore della precedente presa di posizione. A suo parere la prova piena dell'attività lavorativa in Svizzera di A.\_\_\_\_\_ nel 1972 e 1973 non è data (doc. 19). Dal canto suo la ricorrente non si è espressa (doc. TAF 20).

**Diritto:**

**1.**

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 della

legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

## **2.**

**2.1** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

**2.2** Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

**2.3** Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).

**2.4** Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

## **3.**

Oggetto del contendere è l'importo della rendita di vecchiaia erogata all'assicurata con effetto dal 1° gennaio 2014. Al riguardo la ricorrente sostiene di aver svolto attività lavorativa in Svizzera nel 1972 e nel 1973 presso la C.\_\_\_\_\_ e quindi chiede che siano riconosciuti anche i contributi e i periodi contributivi relativi a questi anni. L'autorità inferiore, dal canto suo, ha accertato che l'interessata ha risieduto nel nostro Paese negli anni in questione, ma non ha trovato contributi in suo favore.

## **4.**

Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-

ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

## **5.**

**5.1** Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

**5.2** In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° gennaio 2014. Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il 28 dicembre 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

## **6.**

### **6.1**

La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

**6.2** Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

**6.3** Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

**6.4** Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

**6.5** Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

## **7.**

**7.1** Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore nel dicembre 2013, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.

**7.2** Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).

**7.3** Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

**7.4** Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

Per il capoverso 2 sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997) si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.

In precedenza l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS prevedeva che non erano tra l'altro tenute a pagare i contributi le mogli degli assicurati quando non esercitavano un'attività lucrativa (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, sostituito appunto dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, citato al considerando 7.4.1, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2).

Al riguardo la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", prevede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c

LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

Per la cifra 5027 del capitolo intitolato "periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo" inoltre sono considerati come durata di contribuzione i periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato contratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del coniuge (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).

## **8.**

**8.1** In base all'art. 30<sup>ter</sup> cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.

**8.2** Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

**8.3** Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

**8.4** Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura superiore a quella accertato nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a).

**8.5** In materia di prova della durata contributiva il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C oppure di un permesso B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) fa stato quanto iscritto sul conto individuale.

Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto che è necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

**9.**

**9.1** Nel caso in esame la ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese di durata maggiore rispetto a quella ritenuta dalla Cassa, segnatamente dal 1969 al 1971. Eccezion fatta per il passaporto dell'epoca, da cui emerge che è entrata in Svizzera anche nel 1972 e 1973 e vi ha risieduto da gennaio a dicembre, l'interessata non ha infatti trasmesso documenti indiziari quali fogli paga, permessi di dimora, attestati fiscali, ecc., atti a permettere all'autorità inferiore di procedere a più efficaci ricerche circa il suo adempimento assicurativo (doc. TAF 1 e allegati). Dall'incarto del marito emerge tuttavia che nel formulario da lui sottoscritto all'attenzione della CSC l'8 dicembre 2014, intitolato "informazioni concernenti il coniuge dell'assicurato", quest'ultimo ha indicato che la moglie ha risieduto in Svizzera dal 1969 al 1973 dapprima a Z. \_\_\_\_\_ e poi a W. \_\_\_\_\_ e che dal 1970 al 1973 ha lavorato a W. \_\_\_\_\_ per la ditta C. \_\_\_\_\_ (si confronti formulario dell'8 dicembre 2014 di cui all'incarto di B. \_\_\_\_\_).

**9.2** L'amministrazione, in sede di opposizione, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicurata, ha quindi effettuato delle ricerche supplementari. Il Comune di O. \_\_\_\_\_ (ZH) ha in particolare informato che dai suoi registri risulta che quest'ultima vi ha risieduto dal 1° aprile al 18 dicembre 1970, dal 18 gennaio al 16 dicembre 1972 e dal 21 gennaio al 20 dicembre 1973 (doc. 25). Dal canto suo, la Segreteria di Stato della migrazione ha attestato che l'interessata, nel 1973, era al beneficio di un permesso di tipo A (stagionale) e vi ha risieduto dal 20 gennaio 1973 fino al 20 dicembre 1973. Ulteriori periodi non sono stati attestati (doc. 22). Infine, la Cassa di compensazione competente, ossia la "Ostschweizerische-Ausgleichskasse für Handel und Industrie" (Cassa n. 32) ha dichiarato, il 5 marzo 2015 (doc. 25), di aver verificato la posizione dell'assicurata, ma di non aver trovato contributi per il 1972 e 1973.

**9.3** Alla luce di quanto sopra esposto risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l'assicurata è entrata in Svizzera e ha risieduto a O. \_\_\_\_\_ sia nel 1972 che nel 1973. Questi fatti traspaiono senza dubbio anche dal passaporto (doc. 27 pag. 28; o pag. 45 del documento). Da quanto attestato dall'Ufficio controllo abitanti di O. \_\_\_\_\_ (doc. 25) è infatti palese che l'interessata ha risieduto in Svizzera dal 18 gennaio al 16 dicembre 1972 e dal 21 gennaio al 20 dicembre 1973. Queste circostanze non sono del resto contestate neppure dalla CSC (consid. C). Dagli atti risulta inoltre che, anche il

marito della ricorrente, B. \_\_\_\_\_, nato il 16 novembre 1949, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1973 per cinque anni e un mese. Da 1970 al 1973 ha svolto attività lucrativa durante tutto l'anno (cfr. doc. 10, pag. 3, anche formulario E 205 dell'incarto che lo riguarda). L'esistenza in favore dell'assicurata, di contributi versati in questo periodo tramite attività lucrativa non ha tuttavia potuto essere accertata.

## 10.

**10.1** Pendente causa di ricorso la giudice dell'istruzione ha eseguito accertamenti supplementari presso la Cassa pensioni della ditta C. \_\_\_\_\_ di O. \_\_\_\_\_ (doc. TAF 8, 11, 13, 14, 16, 17). Agli atti è stato richiamato altresì l'incarto del marito dell'assicurata, mentre la CSC ha trasmesso l'incarto di D. \_\_\_\_\_, marito di F. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata F. \_\_\_\_\_, nata il 22 novembre 1928 e deceduta il 30 giugno 2008 (no. AVS prima del 1.7.1972 763 28 xxx, dopo tale data no. 76x.28 xxx.xxx, si confronti doc. 5 pag. 10 del relativo incarto), la quale ha svolto attività lavorativa presso C. \_\_\_\_\_ (doc. TAF 16).

**10.2** Dalla documentazione relativa alla Cassa pensioni attualmente in possesso dello Staatsarchiv di Zurigo a scopo di ricerca, in particolare dalla carta personale della ricorrente, è emerso che A. \_\_\_\_\_, nata il 28 dicembre 1949, no AVS 763 49 890, sposata con B. \_\_\_\_\_, è entrata a far parte della ditta il 25 agosto 1969 ed è d'uscita il 28 febbraio 1974 (doc. TAF 16 B). L'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera è confermata dall'estratto del conto individuale (doc. 9 pag. 1), secondo cui nel 1969 l'assicurata ha lavorato in Svizzera da agosto a dicembre.

**10.3** Nel classificatore intitolato "AHV Abrechnungen und Briefe" (doc. TAF 16 G) è stato in particolare archiviato l'attestato dei redditi percepiti dai dipendenti della ditta C. \_\_\_\_\_ nel 1971 (relativo alla "ASTI-Ausgleichskasse"). Dal documento emerge che A. \_\_\_\_\_ (no AVS 76x 49 xxx) ha percepito fr. 11'452.19 da gennaio a dicembre (questi dati coincidono peraltro con quelli iscritti nel suo conto individuale, doc. 9 pag. 1). Nella medesima lista compare anche la dipendente quasi omonima F. \_\_\_\_\_, il cui numero AVS è 763 28 xxx, che nel medesimo anno ha guadagnato fr. 6'492.48 lavorando da a gennaio a dicembre (doc. TAF 16 H).

**10.4** Per quanto riguarda il 1972 dal passaporto emerge il visto d'entrata a Chiasso il 18 gennaio 1972 e che l'assicurata si è annunciata a

O.\_\_\_\_\_ il medesimo giorno. L'assicurata ha poi lasciato il Comune il 20 dicembre 1973 (documento allegato al doc. TAF 1).

Dalla lista degli stipendi del 1972 emerge poi che A.\_\_\_\_\_, la cui data d'entrata, il 25 agosto 1969, è indicata espressamente e coincide sia con quella della carta personale che con quella dell'estratto del conto individuale della ricorrente (doc. TAF 16B e 16M, doc. 9 pag. 1) ha percepito un reddito di fr. 14'429.76. Solo il numero AVS attribuitole dal datore di lavoro, segnatamente il 76x 28 xxx, risulta tuttavia errato, in quanto esso è ufficialmente il numero di F.\_\_\_\_\_, nata nel 1928 (doc. 5 pag. 10 dell'incarto relativo a D.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_, consid. 10.1), che non compare tra i dipendenti. Dal conto individuale di quest'ultima risulta inoltre che il reddito attribuito dal datore di lavoro a A.\_\_\_\_\_, qui ricorrente, è stato iscritto a torto nel conto individuale di F.\_\_\_\_\_ (doc. 5 pag. 12 dell'incarto di D.\_\_\_\_\_).

**10.5** Dal passaporto emerge altresì che la ricorrente nel 1973 è entrata in Svizzera il 20 gennaio a Chiasso ed è partita da O.\_\_\_\_\_ il 20 dicembre 1973. Agli atti vi è pure l'attestato dei redditi percepiti dai dipendenti della ditta C.\_\_\_\_\_ nel 1973, da cui risulta che A.\_\_\_\_\_ ha percepito da gennaio a dicembre un reddito di fr. 15'769.71, di poco superiore a quello dell'anno precedente. Anche in questa occasione il numero AVS attribuitole non corrisponde a quello di A.\_\_\_\_\_, nata nel 1949, bensì a quello di F.\_\_\_\_\_ (76x 28 xxx.xxx), valido dal 1 luglio 1972 (consid. 10.1). Il numero erroneamente attribuito dal datore di lavoro a A.\_\_\_\_\_ nel 1972 (76x 28 xxx), è stato nuovamente e correttamente assegnato nel 1973 a F.\_\_\_\_\_, che ha lavorato nella ditta da aprile a giugno. Nel 1973 F.\_\_\_\_\_ risulta inoltre aver percepito prestazioni di invalidità dalla Cassa pensione del datore di lavoro (doc. TAF 16f). Sul conto individuale di F.\_\_\_\_\_ risulta inoltre iscritto un doppio reddito e meglio fr. 6'897.92 da lei presumibilmente effettivamente percepiti per il periodo da aprile a giugno 1973 e fr. 15'769.71 per il periodo da gennaio a dicembre. La seconda iscrizione è tuttavia palesemente errata (doc. 5 pag. 12 dell'incarto di D.\_\_\_\_\_). Dalla lista dei redditi lordi allegata all'attestazione dei redditi compilata all'attenzione della Cassa di compensazione Asti risulta infatti chiaramente che F.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_ sono due persone distinte, che hanno percepito redditi distinti e di diverso ammontare (doc. TAF 16H, 16I e 16J), da cui sono stati dedotti distinti e differenti contributi sociali. Per questi motivi i redditi non potevano essere attribuiti interamente a F.\_\_\_\_\_.

**11.**

**11.1** Alla luce dei dati raccolti questa Corte considera provato con il grado della verosimiglianza preponderante che A. \_\_\_\_\_, nata nel 1949, ha svolto attività lavorativa in Svizzera oltre che dal 1969 al 1971, come emerge dal conto individuale prodotto dalla CSC, anche, come da lei ribadito, nel 1972 e 1973. Dalla documentazione agli atti emerge infatti chiaramente che i contributi ed i periodi contributivi a lei relativi non hanno potuto essere iscritti correttamente nel suo conto individuale, in quanto il datore di lavoro ha confuso ripetutamente alcuni numeri AVS, attribuendo all'assicurata nel 1972 il numero AVS di F. \_\_\_\_\_, valido fino al 1° luglio 1972 (8 cifre) e nel 1973 il nuovo numero sempre di F. \_\_\_\_\_, valido dal 1 luglio 1972 (11 cifre), motivo per cui i redditi percepiti da A. \_\_\_\_\_ nel 1972 e 1973 sono stati iscritti erroneamente nel conto di F. \_\_\_\_\_ (doc. 5 pag. 12 dell'incarto di D. \_\_\_\_\_). Che i redditi del 1972 non competano a F. \_\_\_\_\_ è fuor di dubbio, in quanto in quell'anno quest'ultima non risulta aver percepito redditi dalla C. \_\_\_\_\_ (doc. TAF 16 M). Lo stesso vale anche per i redditi del 1973. In effetti la dipendente non può aver svolto due attività contemporaneamente presso lo stesso datore di lavoro da aprile a giugno e altresì ha percepito prestazioni di invalidità, quindi, non può aver lavorato durante tutto l'anno (doc. TAF 16 F).

**11.2** Che la dipendente A. \_\_\_\_\_ di cui alle attestazioni di salario del 1972 e 1973 sia la ricorrente è del resto fuor di dubbio.

In effetti nella lista dei salari del 1972, come già evidenziato, la data di entrata in ditta corrisponde a quella indicata nella carta personale di A. \_\_\_\_\_. Pure il lasso di tempo in cui ha risieduto a O. \_\_\_\_\_, e in cui vi ha lavorato coincidono. Nel 1973 il numero attribuito nel 1972 a A. \_\_\_\_\_ è stato (ri)attribuito a F. \_\_\_\_\_, correttamente, come emerge dall'incarto CSC. Ciò dimostra che il numero attribuito a A. \_\_\_\_\_ nel 1972 non le competeva. Nel 1973 è stato erroneamente attribuito a A. \_\_\_\_\_ e a F. \_\_\_\_\_ lo stesso numero, a una quello vecchio valido fino al 1 luglio 1972 e all'altra quello nuovo. Ciò ha provocato l'accredito in favore di F. \_\_\_\_\_ di redditi da lei non percepiti. Pure nel 1973 inoltre i periodi di residenza a O. \_\_\_\_\_ ed i periodi di attività lavorativa coincidono, mentre la quasi omonima A. \_\_\_\_\_ ha svolto attività lucrativa solo per tre mesi. L'ammontare del salario di A. \_\_\_\_\_ poi ha subito annualmente un aumento regolare. La carta personale infine attesta chiaramente che A. \_\_\_\_\_ ha lavorato per la ditta dal 1969 al 1973, ciò che conferma quindi un'attività anche nel 1972 e 1973.

In simili condizioni, così come indicato dall'assicurata, il calcolo della rendita di vecchiaia che le compete deve tener conto dei contributi accumulati nel 1972 e 1973 e dei relativi periodi contributivi, in quanto è chiaramente comprovato che, a torto, non sono stati iscritti sul suo conto individuale redditi da lei percepiti.

Visto quanto sopra il ricorso va accolto e poiché si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, la decisione impugnata va annullata.

## **12.**

A titolo abbondanziale va rilevato che per il fatto del suo lavoro e per la sua residenza in Svizzera dal 1968 al 1973, il cui permesso non è noto, B.\_\_\_\_\_ era obbligatoriamente assicurato in Svizzera per gli anni in questione ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS. Tale circostanza traspare dal foglio di calcolo della rendita (doc. 10, pag. 3), secondo cui ha lavorato per 5 anni e 1 mese in questo paese. La moglie ha vissuto in Svizzera dal 1969 al 1973. In simili circostanze si può ritenere che l'assicurata fosse domiciliata in Svizzera perlomeno nel 1972 e 1973, ritenuto che il centro dei suoi interessi (familiari e lavorativi) era in Svizzera e che il tipo di permesso di lavoro configura, per quanto riguarda il domicilio unicamente un indizio (sentenza del TAF C-7161/2014 del 14 giugno 2016 consid. 8.3.2 e la giurisprudenza del Tribunale federale menzionata).

Ne consegue che, anche se non avesse svolto attività lucrativa nel 1972 e 1973, questo lasso di tempo andava considerato a titolo di periodo contributivo ai fini del calcolo della rendita ai sensi delle disposizioni citate al considerando 7.4.

## **13.**

In conclusione l'incarto viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'importo della rendita di vecchiaia di A.\_\_\_\_\_, tenuto conto, a titolo di anni di contribuzione, anche il 1972 e il 1973 e i relativi redditi, così come emerge dai doc. TAF da 16H a 16M.

## **14.**

Non vengono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata.

**2.**

L'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché calcoli l'ammontare della rendita di vecchiaia di A. \_\_\_\_\_ ai sensi dei considerandi.

**3.**

Non vengono prelevate spese processuali.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: